

IN DIFESA DELLA SOVRANITA' DELLO STATO

Augusto SINAGRA*

Abstract

A proposito di sovranità degli Stati qualche riflessione specifica va svolta in relazione all'Unione europea della quale Italia e Romania fanno parte. Si parla di "sovranazionalità" dell'Unione europea quasi ad indicare una sovranità comune superiore alla sovranità di ogni singolo Stato che si vuole negare. Si parla di "cessioni" di parti di sovranità all'Unione europea da parte degli Stati membri di questa, quasi che la sovranità fosse di per sé scomponibile in parti e senza considerare che una pretesa cessione "parziale" di sovranità significa esercizio pieno di sovranità. Senza considerare che il problema non è quello della pretesa cessione "parziale" di sovranità, ma è quello della "ripetizione" o revoca della pretesa cessione parziale della sovranità, che è ben possibile a termini dei Trattati.

Keywords: *sovranità; diritto internazionale; diritti umani*

Introduction

Desidero ringraziare innanzi tutto il Magnifico Rettore Prof. Gabriel Birsan, il Presidente del Senato Accademico Dr. Lucian Puiu Georgescu e tutti i componenti, il Direttore Generale Dottor Cezar Bichescu, il Prof. Valeriu Cusnir Direttore dell'Istituto di Ricerche Giuridiche dell'Accademia delle Scienze della Repubblica di Moldavia. Un ringraziamento particolare al Preside della Facoltà di Scienze Politiche Prof. Florin Tudor e ai Presidi delle altre Facoltà, al giovane Collega Prof. Mihai Floriou e a tutto il Corpo docente e amministrativo della prestigiosa Università "Dunarea de Jos". Un ringraziamento personale ai miei Colleghi italiani Anna Lucia Valvo e Paolo Bargiacchi per la loro generosa e affettuosa presentazione.

Considero un privilegio antico ricevere da questa importante Università la laurea "honoris causa". Un privilegio che va molto oltre i miei meriti personali e i contributi che posso aver dato allo studio delle scienze giusinternazionalistiche. Un privilegio ancor più grande come testimoniato dalla presenza in questa circostanza di due Ministri del Governo della Repubblica rumena: il Dottor Lucian Puiu Georgescu e il Dottor Cezar Bichescu.

* Professore Ordinario (f.r.) di Diritto dell'Unione Europea nell'Università "Sapienza" di Roma, Italy. E-mail: studio@sinagrasabatinsanci.it.

Scorgo in questa circostanza un ulteriore svolgersi di un "filo" che comincia da lontano nella storia e nella geografia. È il "filo" che ha sempre unito i destini di Italia e Romania, già dai tempi di Traiano e del grande condottiero Decebal cui mancò la fortuna non il valore.

Un "filo" nello svolgimento storico del quale si affermò una consistente presenza italiana in Romania per la quale la sensibilità umana e politica del Popolo rumeno volle riservare, come ancora oggi è, un posto al Parlamento nazionale in rappresentanza della minoranza italiana che oggi è numericamente meno consistente che nel passato. Ancora oggi quel "filo" si svolge e si riannoda in un comune destino di Italia e Romania nella comune partecipazione all'Unione europea. E proprio quest'anno ricorre il decimo anniversario dell'ingresso della Romania nell'Unione europea.

È nella tradizione che nella circostanza del conferimento della laurea "honoris causa", l'"onorato" svolga una *lectio magistralis*. Anche questo accresce la mia emozione anche se le esperienze della vita e dell'età mi hanno portato lontano da questo sentimento. Le riflessioni - non una "lezione" - che vorrei proporre alla vostra attenzione riguardano, per così dire, lo stato attuale del diritto internazionale, mia prima disciplina di insegnamento già dal lontano 1972.

I grandi conflitti del secolo '900 nella loro tragicità (né quelli del secolo in corso lo sono di meno) hanno condotto ad una migliore comprensione del fatto che il diritto internazionale non si rivolge solo agli Stati ma, ancorché tramite la necessaria intermediazione di questi, si rivolge anche agli individui in ragione della considerazione che si deve alla dignità e ai diritti della persona; di ogni singola persona.

Già questo fu testimoniato con generale condivisione con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 quando ancor più viva e sgomenta era la percezione delle violenze che da una parte e dall'altra furono commesse nel corso della guerra mondiale.

I nobili principi che furono affermati nella Dichiarazione Universale del 1948 furono poi ripresi e specificati in una serie consistente di Convenzioni internazionali come innanzi tutto quella contro il genocidio, quella - aggiornata - contro i crimini di guerra e contro l'umanità, quella contro la tortura e molte altre ancora. Ma non solo Convenzioni internazionali "in negativo" e cioè preventive o punitive delle violazioni commesse, ma anche Convenzioni internazionali per così dire "in positivo", e cioè affermative di diritti e di approntamento di strumenti di tutela. Penso alla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, alle Convenzioni internazionali a tutela del lavoro e dei lavoratori promosse dalla Organizzazione

Internazionale del Lavoro; penso soprattutto alla Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali dell'individuo e alla corrispondente Convenzione di San José di Costa Rica del 1969. Penso specificamente ai due "Patti" delle Nazioni Unite del 1966 sui diritti civili e politici e sui diritti sociali ed economici.

I nobili principi e l'importante normativa pattizia internazionale non hanno impedito, tuttavia, che la rivendicazione e la tutela dei diritti fondamentali dell'individuo si siano trasformati in una *ideologia* e come tale in strumento di politica fino al punto da essere sovente utilizzati come pretesto al fine di giustificare politiche aggressive violative di principi fondamentali che l'ordinamento giuridico internazionale vede come diritti degli Stati: il diritto all'integrità territoriale, il diritto all'indipendenza politica, il diritto a gestire autonomamente le proprie risorse naturali, il divieto di ingerenza negli affari interni inteso anche come diritto al rispetto del "dominio riservato" di ogni Stato.

Dalla comune base e sulla spinta delle nuove emergenze di una criminalità transnazionale particolarmente aggressiva e anche allo scopo di sanzionare le violazioni di divieti internazionalmente introdotti (e ciò con riguardo anche alle vittime dei delitti), si è intensificata in modo crescente la cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale.

La realizzazione più importante, anche sul piano istituzionale, è stata la creazione nel 1998 della Corte penale internazionale il cui Statuto fu firmato a Roma. Ciò veniva a coronare il "sogno" di molti giuristi soprattutto di diritto penale e tra questi vanno ricordati, tra i molti, Antonio Quintano Ripollés, Franz von Liszt, Gerard van Hammel, Adolphe Prins, Jean Graven, M. Cherif Bassiouni, Reynald Ottenhof, Artur Robinson, Antonio Beristain, Tony Peters, José Luis de la Questa, ma soprattutto il grande internazional-penalista rumeno Vespasiano V. Pella, autore di una famosa monografia sullo *Stato delinquente*, il filantropo e umanista Costantin Dragan e il giusinternazionalista Radu Boros ai quali è legata la mia memoria.

Alle molte luci fanno contrasto molte ombre. Dell'uso politico pretestuoso della difesa dei diritti umani già si è detto come giustificazione di violazioni grossolane della integrità territoriale e dell'indipendenza politica degli Stati.

Non voglio riproporre la teoria radicale del grande internazionalista catanese Corrado Cimbali secondo il quale nessun motivo potrebbe giustificare una interferenza nell'ambito territoriale e nella sfera politica di qualsiasi Stato, ma vorrei ricordare la famosa risoluzione della Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa che in tema

di violazione dei diritti umani intanto giustifica l'intervento, anche armato, nei confronti dello Stato della violazione, in quanto questa si connota per gravità, massività e continuità e dunque appare come manifestazione di un preordinato progetto politico sistematico di negazione di diritti umani fondamentali e irrinunciabili.

Le recenti esperienze in Medio Oriente, in Nord Africa e anche nel sud-est europeo confermano purtroppo l' "uso" strumentale e pretestuoso della difesa dei diritti umani. Ma al di là degli usi strumentali e dei pretesti, nelle "ombre" vi è anche e soprattutto che i diritti fondamentali dell'individuo che vengono normalmente riconosciuti e dei quali normalmente ci si occupa, sono i diritti civili e politici secondo una concezione tradizionale dello Stato liberale che si pone a supporto di scelte di politica economica liberista presentate come necessarie e benefiche. Ma non si comprende o non si vuole comprendere che prima dei diritti civili e politici vanno difesi ed effettivamente garantiti i diritti sociali ed economici che sono il necessario presupposto dei primi.

Per esemplificare, la negazione del diritto al lavoro e ad una giusta retribuzione non si concilia con nessuna idea di libertà o di rivendicazione di altri e pur riconosciuti diritti di impronta liberale. E da ciò consegue, senza necessità di particolari esplicitazioni, la incompatibilità di scelte economiche liberiste con l'effettiva garanzia dei prioritari diritti sociali ed economici.

Così pure sfugge ai "cantori" (di buona o di mala fede) dei diritti umani che prima delle libertà individuali vengono le libertà collettive: l'individuo non è libero se la collettività in cui vive non è libera politicamente ed economicamente. E la seconda libertà è presupposto della prima. Né da tale mancanza di libertà si possono rivendicare pur riconosciuti diritti che non siano quelli concessi dalla ideologia liberale.

Né si considera che la effettività dei diritti umani, siano essi civili o politici o sociali ed economici, può essere garantita unicamente dallo Stato, nel contesto dello Stato. Nessuna istanza internazionale può approntare qualsivoglia effettiva garanzia. Penso in questo momento, tra l'altro, alla Corte europea di Strasburgo o alla Corte di San José di Costa Rica in materia di protezione dei diritti umani.

Queste istanze giurisdizionali internazionali accertano l'avvenuta violazione di diritti fondamentali previsti nelle rispettive Convenzioni, possono anche condannare lo Stato convenuto al pagamento di una sanzione ma non possono prevenire o eliminare le cause della violazione che ha già esaurito i suoi effetti. Dunque, è lo Stato ed è nello Stato che i diritti fondamentali dell'individuo vanno riconosciuti e garantiti.

In particolare, non può sottacersi il sostanziale fallimento della Corte di Strasburgo in ragione dell'enorme numero di ricorsi cui devono far fronte i 47 giudici in corrispondenza degli Stati "parti" alla Convenzione. La conclusione è che, nei fatti, la detta Corte, in violazione di ogni regola di precedenza cronologica, dà trattazione prioritaria a questioni di particolare risonanza mediatica (omosessuali, cognome della madre, "burka", questioni religiose che coinvolgono il modo di essere dello Stato, "migranti", affari di grande rilevanza economica, ecc.), dimenticando che i diritti fondamentali che prima degli altri vanno difesi e garantiti sono quelli che registrano nella quotidianità le loro violazioni.

Ma non sono solo queste le cause del sostanziale fallimento: per far fronte all'enorme numero di ricorsi si è introdotta la figura del "giudice unico" che ne decide la "ricevibilità" o meno con provvedimento immotivato.

Normalmente si tratta di un giudice che non conosce la lingua del ricorrente e che dunque si avvale di qualche "stagista" temporaneo e gratuito che non ha adeguata conoscenza dei sistemi giuridici nazionali degli Stati di provenienza dei ricorrenti. Non è un caso che la percentuale delle immotivate decisioni di irricevibilità è di circa il 94%.

Ma vi è un aspetto di carattere generale che io considero particolarmente rilevante: per l'individuo si parla esclusivamente di diritti e non si parla mai di doveri e in modo *rovesciato* si parla di doveri dello Stato e mai di diritti. A me sembra che occorrerebbe ricercare un punto di migliore equilibrio in materia di diritti e di doveri e ciò senza necessariamente riproporre ispirazioni di tipo *mazziniano*, che potrebbero condurre a più equilibrati rapporti tra lo Stato e l'individuo e tra gli Stati nello svolgimento delle loro relazioni internazionali.

Ho accennato prima alla libertà di ogni collettività ma con riguardo ai popoli e cioè alle collettività umane politicamente organizzate nel contesto della statualità. Non mi riferivo alle collettività intese come *minoranze* che vivono all'interno dello Stato e che si caratterizzano per comunanza di lingua, di tradizioni, di religione e di identità etnica.

Anche con riguardo a queste occorre porre molta attenzione a mettere un limite alla esaltazione dei detti "cantori" dei diritti umani e porre un freno a chi dall'interno o dall'esterno tende a provocare o a favorire fenomeni secessionistici sotto il pretesto dei diritti umani fondamentali della minoranza, e tra questi anche il diritto alla autodeterminazione e alla indipendenza politica in danno della integrità territoriale dello Stato di insediamento.

Il discrimine deve essere quello della effettiva e piena partecipazione delle minoranze, individualmente o collettivamente intese, alla vita politica dello Stato e nel rispetto dei diritti fondamentali individuali della persona.

Alcuni esempi tratti dalla attualità spiegano meglio il mio pensiero, e sono quelli che si riferiscono alle Regioni del Donbas e del Donesk ucraino (la Crimea ha referendariamente deciso di ricongiungersi alla Russia), quello delle rivendicazioni indipendentiste curde e quello ultimo della Catalogna.

Le tre situazioni ora ricordate devono e possono essere valutate in termini di legittimità del preteso diritto di autodeterminazione in vista della eventuale secessione, proprio sulla base di quel criterio di piena partecipazione alla vita politica dello Stato e di rispetto dei diritti fondamentali della persona, di ogni persona. A ciò si aggiunga che ancor più è riscontrabile l'effettiva partecipazione alla vita politica dello Stato di appartenenza quando la Regione interessata gode di vastissima autonomia e quando la relativa popolazione non sembra pienamente connotarsi per comunanza di lingua, di tradizioni, di caratteristiche etniche, ecc. E tale è il caso, per l'uno e per l'altro aspetto, della Catalogna.

Ancora si percepisce l'uso pretestuoso dei diritti umani nell'ambito delle relazioni internazionali quando interventi anche armati chiaramente rivolti a finalità aggressive vengono giustificati per le necessità di "esportare la democrazia". E ciò non solo in violazione del diritto di ogni popolo di organizzarsi politicamente nei modi e nelle forme autonomamente scelte, ma anche in contrasto con la circostanza che non esiste un unico modello, sistema o metodo di organizzazione democratica dello Stato che può essere democrazia rappresentativa o democrazia partecipativa o democrazia corporativistica o altro ancora.

La verità è che si intende imporre un modello di "democrazia occidentale" che è privo di una sua specificità contenutistica e che è rivolto al perseguimento di finalità ben lontane da quelle della difesa dei diritti umani, ed in contrasto con le tradizioni storiche, culturali, religiose, giuridiche e politiche di popoli che si vorrebbero assoggettare ad una democrazia imposta.

Più in generale si intende contestare una presunta "universalità" dei diritti umani che tale non può essere per le diversità culturali, storiche e religiose dei diversi popoli. Fermo rimanendo un comune "zoccolo duro" di diritti umani cui certamente va riconosciuta una dimensione universale, ma si tratta di diritti umani effettivamente irrinunciabili quali - specificamente - il diritto alla vita e quello cui corrisponde il divieto di trattamenti inumani e degradanti.

Conclusivamente, si è in presenza di una diffusa pretesa di prevalenza degli Stati forti sui deboli: la forza del diritto che si trasforma in *diritto* della forza. Dunque, la fine del principio generale di diritto internazionale della uguaglianza degli Stati e la fine del diritto internazionale non più diritto degli Stati e per gli individui, ma solo *diritto* dei più forti, siano essi Stati o altre entità che agiscono nella Comunità internazionale.

A quanto fino ad ora esposto segue in stretta connessione un secondo problema che, come il primo, caratterizza uno dei "passaggi" più significativi nella concezione del diritto internazionale, non più inteso specificamente come ordinamento giuridico regolatore dei rapporti tra gli Stati. Mi riferisco al problema della sovranità statale che oggi viene contrastata o limitata poiché intesa come un ostacolo non solo al benessere dei popoli ma anche a quei diritti umani individuali di cui ho detto.

La prima osservazione di carattere preliminare è che a fronte di una eliminazione o "diminuzione" delle singole sovranità statali non corrisponde una diversa e unitaria sovranità alla quale tutti dovrebbero sottostare. La conseguenza è che la Comunità internazionale degli Stati non sarebbe più una comunità "orizzontale" ma una comunità "verticale" pur in assenza di un vertice espressivo di effettiva sovranità.

Si tratta della vecchia, ancorché generosa, idea e aspirazione ad un "governo mondiale" che alcuni vorrebbero vedere nell'Organizzazione delle Nazioni Unite pensando erroneamente che l'ordinamento giuridico dell'Onu sia la trasposizione in forma scritta dell'ordinamento giuridico internazionale generale, e a questo sostituendosi.

Questo processo continuo e crescente di "demolizione" della sovranità statale si manifesta più esplicitamente e più incisivamente nello smantellamento dello *Stato sociale* e nel tentativo di cancellazione della identità e della memoria delle diverse comunità sociali politicamente organizzate nella forma dello Stato.

Quanto al primo aspetto, esso è la diretta conseguenza della volontà di favorire l'affermarsi dell'idea tanto indefinita quanto mistificante dei "mercati" e dunque favorire gli interessi economici e speculativi delle più grandi imprese internazionali per la espansione dei loro prodotti. Se ciò in qualche modo può favorire i consumatori in conseguenza dell'abbassamento dei costi di produzione per effetto dell'abbassamento del costo del lavoro a seguito della demolizione di ogni presidio e di ogni difesa sociale (in termini di previdenza e di assistenza), questo certamente nega le ragioni del lavoro e il senso stesso del lavoro che non può essere inteso in modo mortificante come una "voce di costo", essendo esso un

valore intrinseco. Sotto tale aspetto si percepisce nell'attuale indirizzo ora accennato un grave disvalore etico.

Sotto il secondo aspetto, vanno denunciate le politiche educative sempre più estese ed invasive che in tema di istruzione impongono e danno precedenza agli insegnamenti tecnici motivandone l'esigenza nel senso di favorire un migliore accesso dei giovani a quello che con espressione eticamente irritante viene definito come il "mercato del lavoro".

A ciò consegue una mortificazione ed una limitazione, se non la negazione per una loro pretesa irrilevanza, degli insegnamenti umanistici e tra questi principalmente l'insegnamento della filosofia, della letteratura e della storia (naturalmente quella vera, non quella falsificata) che più di ogni altro conserva la memoria e garantisce l'identità e le tradizioni di ogni popolo.

In questo processo di destabilizzazione della sovranità dello Stato si colloca l'attuale e nuovo fenomeno delle migrazioni di massa verso il Continente europeo e in particolar modo, per la sua posizione geografica, verso l'Italia.

Migrazioni di massa incontrollate perché non le si vuole controllare e meno ancora prevenire o impedire, finalizzate ad un obiettivo ormai chiaramente visibile della alterazione etnica degli Stati di destinazione sotto il pretesto di un *multiculturalismo* e *multietnicismo* intesi come valori prioritariamente positivi.

È un processo che viene da lontano storicamente e geograficamente: storicamente dall'antico piano di Richard Nikolaus von Coudenhove Kalergi e geograficamente dall'altra sponda dell'Oceano Atlantico a causa delle politiche destabilizzatrici condotte in Nord Africa e in Medio Oriente dalla politica statunitense e dalla politica franco-inglese (soprattutto in Libia).

Premesso che i cosiddetti "migranti" (espressione comprensiva di tutto e del contrario di tutto, e cioè clandestini ed effettivi richiedenti asilo politico) in larga misura non fuggono da alcuna guerra né da condizioni di bisogno visto che giungono dopo aver pagato costi esosi ai trafficanti coadiuvati da organizzazioni non governative operanti per scopi di lucro, è evidente che il preordinato scopo è quello prima indicato e cinicamente perseguito a prescindere dall'aumento improvviso e verticale della criminalità nei Paesi di destinazione fino anche in Nord Europa e anche in Svezia.

Lo Stato, dunque, ha rinunciato o è stato costretto a rinunciare al suo fondamentale diritto -rientrante nel suo esclusivo *dominio riservato*- di autonoma regolamentazione dell'ingresso degli stranieri sul suo territorio.

Tutto ciò non può essere giustificato e accettato in nome di una fraintesa idea di “globalizzazione” etnica ed economica.

A parte che la “globalizzazione” ha prodotto l’effetto opposto e perverso di un moltiplicarsi di istanze “localistiche” (il caso della Catalogna è emblematico), è un dato di fatto che il fenomeno di “globalizzazione” investe e si fonda su un poderoso sviluppo dei mezzi di trasporto e di comunicazione oltre che – e ancora una volta – sulle esigenze del commercio internazionale inteso come finalizzato ad un “mercato globale”, con correlativo pregiudizio delle economie degli Stati nazionali e delle correlative conseguenze in termini di sovranità nazionale.

Supporto necessario agli obiettivi perseguiti è la politica monetaria che tende a privare ogni Stato della politica maggiormente caratterizzante la “statualità”. Appunto, una propria ed autonoma politica monetaria nel senso della capacità e della potestà di ogni Stato di emettere sovranamente una propria moneta come strumento di scambi economici e commerciali.

Il beneficiario ultimo delle dette finalità è naturalmente la finanza monetaristica internazionale che non conosce Stati, culture, storia e identità. Già nel 1919 Gabriele D’Annunzio, chiamato il “Poeta armato” o l’ “Orbo veggente”, denunciava nella italianissima Città di Fiume i “centri occulti della finanza internazionale”.

Nulla è cambiato, se non in peggio, a quasi un secolo di distanza. L’unica differenza è che quei “centri occulti” oggi non sono più occulti ma sono molto più aggressivi e molto più pregiudizievole per la sovranità degli Stati.

A proposito di sovranità degli Stati qualche riflessione specifica va svolta in relazione all’Unione europea della quale Italia e Romania fanno parte. Si parla di “sovranazionalità” dell’Unione europea quasi ad indicare una sovranità comune superiore alla sovranità di ogni singolo Stato che si vuole negare. Si parla di “cessioni” di parti di sovranità all’Unione europea da parte degli Stati membri di questa, quasi che la sovranità fosse di per sé scomponibile in parti e senza considerare che una pretesa cessione “parziale” di sovranità significa esercizio pieno di sovranità. Senza considerare che il problema non è quello della pretesa cessione “parziale” di sovranità, ma è quello della “ripetizione” o revoca della pretesa cessione parziale della sovranità, che è ben possibile a termini dei Trattati.

Senza soprattutto considerare che da ultimo il Trattato di Lisbona del 2007, come i precedenti, parla di attribuzione di competenze che è cosa ben diversa dalla cessione “parziale” di sovranità. Ancor più se si considera che

tale attribuzione può essere ridotta o più estesa in base alle decisioni dei singoli Stati assunte nella sede propria delle Conferenze intergovernative dove si manifesta la piena sovranità degli Stati.

Parlare, dunque, di “sovrانationalità” o “sovrانità comunitaria” è un abuso di linguaggio finalizzato a scopi di mistificazione specie se si osserva che l’idea e il concetto di sovranità è una idea e un concetto pre-giuridico che appartiene alla categoria del pensiero politico, non certo alla categoria del pensiero giuridico. Ma non è tanto questo che rileva sul piano dell’attacco alla sovranità nazionale degli Stati. Quel che rileva è l’imposizione di una esclusiva politica economica di estremismo liberista con abbandono di ogni altra diversa politica economica quale ben potrebbe essere quella *keinesiana* dell’indebitamento per lo sviluppo che consentì di superare la crisi del 1929, che fu vera crisi economica di produzione e non già, come quella di oggi, crisi economica di speculazione soprattutto monetaristica.

Si tratta di una esclusiva politica economica liberista che ha condotto addirittura alla scelta suicida dell’obbligatorio pareggio di bilancio e di una “moneta unica” che tale non è e che in modo mistificante vuole nascondere la sua vera natura di misura di cambio fissa e precostituita.

Il tutto con le inevitabili conseguenze ora denunciate in termini di effettiva perdita di sovranità dello Stato non per libera scelta popolare, ma per le esigenze insaziabili del monetarismo e della finanza internazionale.

Queste sono le riflessioni che volevo proporre e che, a mio avviso, marcano due “momenti” significativi della evoluzione o involuzione del diritto internazionale: non più diritto degli Stati e/o diritto degli individui (a prescindere dalla inesistente soggettività giuridica internazionale dell’individuo), ma diritto finalizzato agli interessi del commercio internazionale egemonicamente gestito e della finanza internazionale.

Ho inteso difendere lo Stato e la sua sovranità non per un pregiudizio idolatrico, ma perché il diritto internazionale abbia ancora un senso ed una ragione e perché solo all’interno dello Stato, qualunque sia il suo sistema di organizzazione politica interna, possono essere assunte decisioni politicamente responsabili.

Certo non sono riflessioni confortanti ma, come diceva Lao-Tse nel ‘500 avanti Cristo nel famoso Tao Te King, “Parole vere non sono belle, parole belle non sono vere”.